LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il contratto Rep. n. 3239 in data 25/09/2007 con il quale è stata stipulata la convezione per l'affidamento della gestione del servizio asilo nido comunale per il periodo 1/9/2007 –31/8/2010 alla Coop. Sociale a r.l. "Il Giardino" di Bovolone;

DATO ATTO dell'approssimarsi della scadenza di tale convenzione;

DATO ATTO che la gestione del servizio di asilo nido in affidamento ad un soggetto del terzo settore ha permesso il pieno raggiungimento degli obiettivi delineati dall'Amministrazione e dagli artt. 3 "Obiettivi dell'azione comunale" e art. 4 "Metodi dell'azione comunale" dello statuto comunale ed in particolare "…la valorizzazione della famiglia quale nucleo essenziale della società e la tutela dell'infanzia…";

RILEVATO che il bilancio positivo della gestione è determinato proprio dalla collaborazione e dal coordinamento tra i suddetti soggetti coinvolti, ciascuno dei quali ha dato il proprio apporto di esperienza e capacità progettuale a servizio dell'attività;

RITENUTO dunque di proseguire con la modalità di gestione fino ad oggi attuata, individuando nella forma del convenzionamento l'affidamento della gestione del servizio di asilo nido avvalendosi di idoneo organismo non lucrativo di utilità sociale, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge;

DATO ATTO che, per la gestione anche coordinata di servizi comunali finalizzati a soddisfare le esigenze della popolazione nel campo di attività quali quelle assistenziali, l'art. 11 dello statuto comunale prevede la facoltà di convenzionamento con idonei organismi;

RICHIAMATI:

- la **L. n. 328/00** – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – ed in particolare l'art. 1, commi 1,4,5 e 6, e l'art. 5, che riconosce e valorizza il ruolo svolto dagli organismi non lucrativi di utilità sociale e sostiene il principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo il ruolo attivo degli organismi del terzo settore nella gestione dei servizi alla persona e il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità;

- la **L.R. n. 11/2001** la quale prevede che, tra i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 1 della citata L. 328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, rientrano anche le cooperative sociali di cui alla **L. n. 381/1991** - Disciplina delle cooperative sociali -;

- la **L.R. n. 24/1994** con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla normativa statale di cui alla citata L. 381/1991, e la **L.R. 23/2006** - norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - con la quale la Regione ha consolidato gli aspetti ormai acquisiti nei rapporti tra soggetti pubblici e soggetti sociali, innovandoli;

- in particolare:
  - l'art. 8 della **L.R. n. 23/2006** che riconosce alla cooperazione sociale un ruolo attivo nella programmazione, nell'organizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona nonché nella gestione e nell'offerta dei servizi e prevede che gli enti locali favoriscono la partecipazione della cooperazione sociale all'esercizio della funzione sociale pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali ed imprenditoriali, il sostegno ed il coinvolgimento delle cooperative sociali nel sistema integrato di interventi e servizi alla persona, fornendo concreti modelli per disciplinare i rapporti nella sussidiarietà;

- il Capo IV della **L.R. n. 23/2006** che disciplina l'affidamento dei servizi alle cooperative sociali stabilendo tra l'altro che la Giunta regionale, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo anche le procedure per l'affidamento dei servizi, per il convenzionamento diretto nonchè le convenzioni-tipo di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionali.

- la **deliberazione n. 4189/2007** con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato l'Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali, in attuazione del citato Capo IV della L.R. 23/2006, nonché la documentazione tipo per l'affidamento, tra l'altro, alle cooperative sociali di tipo a) di servizi socio-sanitari ed educativi e di servizi alla persona mediante convenzionamento;

- il **D.Lgs n. 163/2006** – codice dei contratti pubblici - che all'art. 20, nel confermare l'estensione operata a livello regionale, stabilisce che agli appalti in materia sanitaria e di servizi sociali, nonché a quelli ricreativi, culturali e sportivi, di cui alle categorie 25 e 26 dell'Allegato II B al medesimo Decreto Legislativo, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 68 (specifiche tecniche), 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati);

RILEVATO quindi, dalla lettura combinata della sopra richiamata normativa, che:

- è ammesso il convenzionamento con le cooperative sociali, sia di tipo a) che di tipo b);
- con il convenzionamento si configura comunque un appalto, escluso in parte dalla normativa generale degli appalti data la specificità riconosciuta all'oggetto dell'affidamento;
- l'utilizzo dello strumento della convenzione è una facoltà dell'Ente pubblico ammessa dal legislatore in considerazione delle finalità di pubblico interesse condivise quali il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 32 del 23/04/90 – Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi – e dato atto, tra l'altro, che l'asilo nido viene definito "…un servizio di interesse pubblico rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei diritti dell'infanzia…" e ancora con le finalità di "…assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale…";

DATO ATTO che gli asili nido hanno funzioni educative, formative ed anche sociali, in quanto rispondono alle esigenze di socializzazione e assistenza dei bambini in età pre-scolare ed ai bisogni delle famiglie, in particolare dei genitori lavoratori, in un'ottica di tutela e sostegno della prima infanzia e della famiglia;

RITENUTO di affidare la gestione del servizio asilo nido ad un'organizzazione del terzo settore locale, che sia idonea ed affidabile per la sua capacità organizzativa, progettuale e tecnica, da individuarsi ai sensi delle normative vigenti, tenuto conto che all'interno dell'ente non sussiste la possibilità di una gestione diretta per mancanza di personale professionale qualificato;

RITENUTO altresì di dare degli indirizzi di massima ai fini della procedura di gara per l'affidamento in modo da delineare le caratteristiche fondamentali e minime che tale servizio dovrà garantire alla cittadinanza:

- durata convenzione: cinque anni;

- il servizio verrà svolto presso l'immobile sito in Bovolone Via Lino Turrini;

- l'immobile verrà concesso in comodato gratuito per il periodo suddetto al soggetto convenzionato come segue:
    a. spese di ordinaria manutenzione a carico del comodatario;
    b. spese per il gas, acqua ed energia elettrica a carico del comodatario;
    c. spese telefoniche a carico del comodatario;
    d. spese per straordinaria manutenzione a carico del Comune;

  Detto immobile è già arredato ed attrezzato per l'utilizzo.

- il servizio di asilo nido dovrà essere gestito dal soggetto privato:
    a. con personale proprio;
    b. con servizio mensa e servizio lavanderia;
    c. con pulizie dei locali;
    d. con orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00

  da settembre a luglio con chiusura esclusivamente nel mese di agosto e nei giorni festivi previsti dal calendario civile.

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto in premessa espresso:

1. di fornire le seguenti direttive per l'affidamento del servizio di asilo nido del Comune di Bovolone, da svolgersi presso l'attuale sede di Via Lino Turrini, mediante convenzione con un'organizzazione del terzo settore locale, che sia idonea ed affidabile per la sua capacità organizzativa, progettuale e tecnica, demandando agli organi competenti l'individuazione delle procedure di gara e le modalità di espletamento e altri criteri stabiliti dalle normative vigenti, ai fini dell'attuazione del convenzionamento;

2. l'affidamento in convenzione della gestione del servizio di asilo nido dovrà avere una durata quinquennale decorrente dall'1 settembre 2010, previa gara per l'individuazione del contraente.

3. il servizio di asilo nido dovrà avere i seguenti contenuti minimi:
   - il servizio verrà svolto presso l'immobile sito in Bovolone Via Lino Turrini;

   - l'immobile verrà concesso in comodato gratuito per il periodo suddetto al soggetto convenzionato come segue:
       a. spese di ordinaria manutenzione a carico del comodatario;
       b. spese per il gas, acqua ed energia elettrica a carico del comodatario;
       c. spese telefoniche a carico del comodatario;
       d. spese per straordinaria manutenzione a carico del Comune;

     Detto immobile è già arredato ed attrezzato per l'utilizzo.

   - il servizio di asilo nido dovrà essere gestito dal soggetto privato:
       a. con personale proprio;
       b. con servizio mensa e servizio lavanderia;
       c. con pulizie dei locali;
       d. con orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00

da settembre a luglio con chiusura esclusivamente nel mese di agosto e nei giorni festivi previsti dal calendario civile.

Inoltre, data l'urgenza di procedere con i successivi adempimenti, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.